

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

stipulato a Venezia-Mestre in data 31 luglio 2013

tra

la FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZIA, con sede in Venezia Mestre (VE) viale Ancona n. 43 int. 8 e 9, Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della CCIAA di Venezia con il numero 367243, C.F. e P. IVA 04086280270, nella persona dell'Amministratore (Tesoriere) geom. Michele Cazzaro nato a Dolo (VE) il 18/11/1967, residente in Villanova di Camposampiero, Via Cognaro n. 126/O, C.F. CZZ MHL 67S18 D325 Q, da qui in appresso "Fondazione"

e

il COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, con sede in Venezia-Mestre (VE) viale Ancona n. 43 int. 8 e 9 con C.F. 90035280271 nella persona del suo legale rappresentante (Presidente) geom. Massimiliano De Martin nato a Venezia (VE) il 10/04/1964, residente in Mestre, Via S. Camuffo n. 26, C.F. DMR MSM 64D10 L736 H, da qui in appresso e secondo il contesto letterale "Collegio" .

Premesso

- che la Fondazione ha sviluppato esperienze e conoscenze specifiche nel settore dell'organizzazione, coordinamento e promozione di iniziative ed eventi tali da valorizzare e dare spazio e voce alla formazione, all'aggiornamento e alla promozione dei geometri libero professionisti;
- ha creato e perfezionato una propria ed esclusiva metodologia operativa adottando e facendo proprie le procedure del sistema di qualità ISO 9001 in uso presso il Collegio; metodologia realizzata anche tramite un'adeguata ed efficiente struttura organizzativa;
- che il Collegio ha manifestato interesse a concludere con la Fondazione un contratto di fornitura di corsi di formazione e seminari di aggiornamento professionale;
- che la Fondazione fornirà la promozione e l'organizzazione di attività finalizzate all'aggiornamento tecnico, scientifico e culturale volto alla valorizzazione della figura e della professione del geometra;
- che il Collegio non dispone sempre di risorse e materiali atte a coprire compiutamente dette aree e/o esigenze e il costo per dotarsi delle risorse stesse sarebbe dichiaratamente antieconomico;

- che su questa esatta premessa, appare logico per il Collegio, richiedere che detti servizi vengano prestati dalla Fondazione;
- che tutte le prestazioni di servizi che precedono dovranno sempre anche garantire e rispettare l'autonomia decisionale delle singole entità giuridiche nonché degli specifici e autonomi interessi delle stesse, in modo da escludere ogni ipotesi di abuso da parte della Fondazione a danno del Collegio ovvero deprezzare la personalità giuridica e la relativa assoluta autonomia decisionale in ordine a ogni scelta di gestione in capo a ogni singola Ditta di gruppo coinvolta;
- che la Fondazione intende mettere a disposizione detti benefici alle condizioni stabilite nel presente Contratto,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto del Contratto

1.1 La Fondazione fornirà al Collegio tutti i servizi di cui in Premesse in ordine al perseguimento dei rispettivi oggetti sociali previa concertazione tra le Parti del relativo compenso.

Per quanto concerne eventuali rapporti già in corso le Parti si obbligano a rispettare il contenuto dei rispettivi contratti ancora vincolanti per loro purché, a decorrere dalla stipula del presente Contratto, nell'esatto e prioritario rispetto di tutto quanto previsto nell'odierno Contratto sia sotto il profilo sostanziale che interpretativo, fino alla corrispondente scadenza e a rinegoziare, qualora alla rispettiva scadenza stessa si riscontrasse l'utilità per entrambe le Parti stesse, la relativa proroga o novazione, sempre nel rispetto dei reciproci interessi e di quanto in Premesse.

Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto e rivestono essi stessi carattere negoziale.

Art. 2
**Compensi. Servizi provvisori. Servizi
aggiuntivi**

Le Parti convengono che i compensi per i servizi che saranno prestati, giusta la clausola che precede, sono determinati in base al raggiungimento di determinati obiettivi. Il compenso annuo previsto è pari ad euro 49.338,84 (quarantanovemilatrecentotrentotto/84) + IVA ad aliquota di legge.

Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Collegio potranno essere forniti dalla Fondazione dove disponibili.

Art. 3
Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni e l'assistenza fornite dalla Fondazione al Collegio sono di esclusivo uso di questa ultima e dovranno essere mantenute assolutamente riservate e non fornite né vendute o comunque diffuse, anche a titolo gratuito, ad altra persona, impresa individuale.

Art. 4
**Durata ed esegesi del presente
Contratto rispetto i precedenti**

Il presente Contratto entrerà in vigore 01/01/2013 e resterà in vigore sino al 31/12/2014 Il contratto si intende rinnovato tacitamente di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici), salvo invio di disdetta da una delle parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Art. 5
Obblighi a carico delle Parti

5.1 Tutte le Parti si impegnano a dare preciso ossequio a quanto previsto in Premesse segnatamente in punto divieto di ogni rapporto di dominio da parte della Fondazione e di rispetto della autonomie decisionali in capo al Collegio.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia, il 31 luglio 2013

Il Presidente
COLLEGIO GEOMETRI E GL DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Massimiliano DE MARTIN

Il Tesoriere
FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZIA
Michele CAZZARO